

Fattura elettronica farmaci

Si informano i fornitori di prodotti farmaceutici che il comma 2 dell'art. 29 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede, tra le altre cose, che a partire **dall'01/01/2018** le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici dovranno indicare obbligatoriamente le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo.

Inoltre, con recente decreto del 20 dicembre 2017 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE di concerto con il MINISTERO DELLA SALUTE sono state disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

E' fatto divieto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 29.

Per quanto premesso, si comunica a tutti i FORNITORI dell'Azienda Ospedaliera di Padova che, in applicazione del suddetto decreto, l'UOC Contabilità e Bilancio non procederà al pagamento delle fatture elettroniche riferite all'acquisto di prodotti farmaceutici prive delle indicazioni richieste dall'art. 2 del medesimo decreto.

Al fine di evitare l'acquisizione di fatture elettroniche carenti delle informazioni richieste e garantire la tempestività dei pagamenti si procederà a rifiutare le fatture prive delle informazioni previste dal decreto, inserendo nella motivazione del rifiuto **la richiesta di rinvio della fattura (mantenendo numero e data) con i campi compilati correttamente.**

Si allega al presente comunicato copia del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 20 dicembre 2017.